

Capitolo I

Brevi cenni sul rapporto tra autorità giudiziaria e Servizi Sociali nel processo minorile

1.1 Evoluzione della giustizia minorile

L'attenzione nei confronti del minore sotto il profilo penale si sviluppò verso la metà del XIX secolo, in piena rivoluzione industriale, quando la coscienza borghese dell'epoca avvertì l'esigenza di protezione dei minori e di una riforma in senso umanitario delle carceri volta al reinserimento nel contesto sociale.

Comincia, così, a sorgere l'idea di una giustizia minorile che si differenziasse dalla giustizia riguardante gli adulti, anche nel campo giudiziario.

Si va concretamente prospettando, in tal modo, la possibilità di istituire un giudice minorile specializzato, attraverso la creazione di un apposito tribunale per i minorenni.

In tal periodo, soprattutto nel mondo anglosassone, vengono attuate numerose riforme per attenuare gli effetti penali nei confronti dei minori e a tutela degli stessi.

Il primo Tribunale per i minorenni venne istituito a Chicago nel 1899 attraverso il *Juvenile Court Act*¹ ed era competente a giudicare tutti i minori di anni dieci.

La legge, però, disponeva l'istituzione del Tribunale solo nelle contee con più di 500.000 abitanti e la contea di Cook era l'unica che fosse così numerosa e che potesse pertanto avvalersi della nuova legge.

Si trattava, però, di una istituzione che mancava delle garanzie necessarie secondo i criteri della giurisprudenza classica e per il quale non fu mai prevista una disciplina speciale.

In Europa, il primo vero impulso alla materia venne dato da *ChildrenAct*² emanato in Gran Bretagna nel 1908 attraverso il quale, oltre ad essere istituiti i Tribunali dei minorenni competenti a giudicare tutti i reati compiuti dagli infrasedicenni, venne anche abolita la pena di morte per i minorenni.

Altri paesi europei, ben presto, sentirono l'esigenza di dotarsi di un organo giurisdizionale idoneo ad esaminare, non solo il fatto illecito commesso dal minore, ma soprattutto la condotta tenuta in precedenza e l'influsso dell'ambiente in cui è maturata la sua personalità. Così, in Australia la legge istitutiva del Tribunale minorile risale al 26 marzo 1919, mentre in Francia i primi Tribunali per i minori furono istituiti con la legge

¹Cfr S. Giambruno, *Il processo penale minorile*, Cedam, Padova, 2001, pag 3 menziona *Lo Juvenile Court Act*, in relazione alle disposizioni di diritto penale sostanziale, disposizioni sui tribunali, sul diritto processuale penale, disposizioni in materia di sanzioni applicabili a tutti i giovani autori di reato, nonché le norme di diritto penale a tutela dei bambini e dei minori.

²Cfr. S. Giambruno op. cit., pag 3 menziona il *ChildrenAct* in relazione alle disposizioni a protezione dei minori e dei giovani adulti. È stato emanato nel 1908 per volere del governo liberale britannico, all'interno del pacchetto "*Riforme liberali*". La legge è stata definita lo "*Statuto dei bambini*" e per anni è stata oggetto di aspre polemiche a causa del trattamento differenziato e più blando riservato ai minori autori di reato.

del 22 luglio 1912. Germania e Grecia vi provvidero, rispettivamente, con le leggi del 16 febbraio del 1923 e del 7 luglio del 1931.

Il Giappone con la legge del 1 gennaio del 1923 creò i primi Tribunali per i minori come organi speciali, indipendenti da altri organi giudiziari e sottoposti unicamente alla sorveglianza del Ministro della Giustizia.

In Italia la risposta delle istituzioni nei confronti di un trattamento processuale differenziato per i minori fu abbastanza lenta, infatti, l'istituzione di un giudice minorile si ha solo con il R.D. 20 luglio 1934 n°1404 convertito nella Legge 27 maggio 1935 n°835, sebbene l'ordinamento non era rimasto del tutto insensibile ai problemi legati alla criminalità minorile che dilagava in quegli anni.³

Il primo atto ufficiale in Italia, inteso a realizzare quella specializzazione del giudice e delle istituzioni riguardanti i minori, si ebbe nel 1908 allorché il Ministro di Grazia e Giustizia del tempo, Vittorio Emanuele Orlando, emanò la Circolare Orlando. Quest'ultima, infatti, raccomandava ai procuratori generali delle Corti di Appello, non solo l'attenzione nei confronti del soggetto imputato minorenni ma anche che ad occuparsi di tali soggetti fossero sempre gli stessi giudici, i quali non dovevano limitarsi ad accertare il fatto criminoso, ma dovevano procedere

³Cfr S. Giambruno op., cit., pag 4 sostiene che già il Codice Penale Zanardelli del 1899 fissava la maggior età ai fini penali nel raggiungimento del ventunesimo anno e distingueva l'età minore in quattro periodi. Il primo periodo, fino ai nove anni, era caratterizzato dall'assoluta improcedibilità per i fatti penalmente rilevanti; il secondo periodo, dai nove ai quattordici anni, comportava il dovere per il giudice di stabilire in concreto se il minore avesse agito con discernimento; il terzo periodo dai quattordici ai diciotto anni ed infine il quarto periodo dai diciotto ai ventuno nel quale erano previste riduzioni di pena

a tutte le indagini utili per potere avere un quadro completo della realtà nella quale il minore viveva.⁴

Tuttavia, l'emanazione della circolare non produsse gli effetti sperati e le raccomandazioni in essa contenute rimasero lettera morta.

Anche se non produsse gli effetti concreti, la circolare Orlando segnò in Italia l'inizio di un movimento in favore dell'infanzia abbandonata e traviata. A seguito di tale movimento fu istituita nel 1912 una commissione, presieduta dal Senatore Quarta⁵ e composta da giuristi ed educatori di fama quali Ferri e Stoppato, che elaborò un progetto di *Codice dei minorenni*, che esattamente come la Circolare Orlando non ebbe fortuna, tanto che non fu mai presentato alle Camere, ma servì solo a sensibilizzare le coscienze.

Dopo la prima guerra mondiale si ebbero altri tentativi di sistemazione legislativa della problematica minorile. Il progetto Ferri, pubblicato nel 1921, seguiva gli indirizzi già affermati secondo i quali i minori che delinquono hanno anzitutto bisogno di assistenza e di

⁴Cfr S. Giambruno op. cit., pag 9 sostiene che “La Circolare Orlando rappresentò certamente un punto fondamentale verso la creazione del Tribunale per i minorenni sebbene non ebbe in concreto l’attuazione auspicata, benché nelle more dell’intervento legislativo, risultò indubbiamente preziosa.”

⁵Sul punto S. Giambruno, op. cit., pag 9 precisa che “Con il Regio Decreto 7 novembre 1909 venne nominata una commissione reale, presieduta dal Senatore Quarta con l’incarico di studiare le cause della delinquenza minorile e di elaborare, su tale base, un “*Codice per i minorenni*” che utilizzasse la combinazione armonica delle diverse competenze, da quelle di ordine giuridico penale a quelle sociologiche, dalla pedagogia alle discipline carcerarie. I lavori della Commissione reale durarono fino al 1912 e il risultato fu la creazione di un progetto denominato “*Magistratura dei minorenni*” i cui obiettivi principali erano la creazione di una magistratura per i minorenni e riunire in un unico codice tutte le disposizioni sparpagliate nei codici di diritto penale e civile, nelle leggi e nei vari regolamenti di pubblica sicurezza, sui lavori dei fanciulli, sull’emigrazione e sui riformatori”.

educazione più che di pena, tenendo conto delle cause che determinano la delinquenza ed escludendo la detenzione preventiva per evitare gli effetti deleteri e negativi del carcere.

Nel 1929, Alfredo Rocco, Ministro Guardasigilli del tempo, riprese i principi ispiratori della circolare Orlando suggerendo, in attesa della riforma del codice penale e di procedura penale, di provvedere tempestivamente alla istituzione di magistrati competenti esclusivamente nei confronti dei minorenni.

Nel 1930 fu approvato il nuovo codice penale. Il codice Rocco adotta il sistema del doppio binario recependo sia il criterio retributivo della pena e della responsabilità morale che quello fondato sulla prevenzione e sulle misure di sicurezza. Le più importanti novità in materia minorile riguardano l'attuale articolo 97 c.p. che elevò il limite di non imputabilità assoluta, dai nove ai quattordici anni. Dai quattordici ai diciotto anni, invece, dove prima esisteva una presunzione di responsabilità, il minore venne ritenuto imputabile solo se in possesso della "capacità di intendere e di volere" e si stabilì che questa dovesse essere accertata caso per caso con l'ausilio della "scienza positiva". Anche dal punto di vista terminologico il Codice Rocco fu innovativo: il termine *discernimento* fu sostituito con quello della *capacità di intendere e di volere* e quest'ultima fu costruita come *maturità* ed *immaturità*, per le ipotesi di presenza o assenza. Anche in sede di esecuzione furono apportate innovazioni: tra le più rilevanti, l'articolo 142 c.p. prevedeva, che i minori dovessero scontare la condanna, fino al compimento dei diciotto anni, "*in stabilimenti separati da quelli riservati agli adulti, ovvero in sezioni separati di tali stabilimenti, ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, un'istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale....*". L'istituto più importante, tuttavia sia per i suoi effetti depenalizzanti sia per le prospettive di risocializzazione che

importa, tra quelli previsti per i minorenni dal Codice Rocco è, certamente, il perdono giudiziale, introdotto con l'articolo 169.

Ma la creazione di un organo autonomo e specializzato si ebbe solo con il R.D. 1404/34 che, per la prima volta in Italia, istituì un vero e proprio Tribunale per i minorenni.

Originariamente era composto da due magistrati togati e “da un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia”.

Parallelamente alla nascita del Tribunale dei minorenni, con R.D. 24 dicembre 1934 n° 2316 si istituì l'Ufficio di Servizi Sociali per i Minorenni (U.S.S.M.).⁶ L' U.S.S.M., quindi, a differenza dei Centri di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.) istituiti con la Legge 354/1975, vanta una lunga tradizione nell'ambito degli interventi a favore dei minorenni.

La prima organizzazione dei Servizi Minorili del Ministero della Giustizia, in attuazione del R.D. del 1934, vede prevalere una logica di intervento di tipo autoritario e rieducativo.

L'intervento si basava su riformatori e case di rieducazione, utilizzate sia come mezzo di controllo sociale nei confronti dei preadolescenti sia come collegio per le classi meno abbienti.

Gli istituti erano dei veri e propri carceri dotati di inferriate e alti cancelli in quanto il presupposto era che il minore dovesse essere rieducato al vivere sociale in modo rigido, abbandonando le abitudini devianti. La logica degli istituti era di tipo correttivo, infatti gli educatori e la

⁶A. Mestitz in “*Messa alla prova: tra innovazione e routine*”, Carocci Editore, Roma, 2007 pag 113, definisce l'Ufficio di Servizio Sociale (U.S.S.M.) parte integrante del sistema dei Servizi della giustizia minorile, sistema che si configura nell'attuale assetto con l'entrata in vigore del DPR 448/88 e del D. lgs 272/89

sorveglianza svolgevano, prevalentemente, un ruolo di controllo e di intervento disciplinare.

Con l'affermarsi di studi psicologici, psichiatrici e sociologici e l'introduzione di nuove figure professionali, l'attenzione si sposta sui bisogni del minore su un intervento di stampo prevalentemente rieducativo.

Negli anni '60 prevalse il "modello psicologico" e quindi un modello incentrato sull'analisi della personalità del minore, superando definitivamente la logica rigida e privilegiando il lavoro caso per caso.

Cominciano, così, ad essere attivi i primi nuclei di operatori U.S.S.M. che collaborano con l'Autorità giudiziaria alla ricerca di un programma di reinserimento sociale il più idoneo possibile alle esigenze del minore deviato.

La vera e propria svolta fu attuata con la legge n° 888/56,⁷ che modificò il R.D.L. 1404/1934 con la quale si istituiscono in modo formale gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni. Tale legge introduce modifiche a normative precedenti nelle quali, per la prima volta nella legislazione del settore giustizia, vengono previste strutture del Servizio Sociale per i minorenni⁸, con compiti definiti, che riguardano essenzialmente tre aree di intervento:

- le inchieste socio-famigliari riguardanti i soggetti considerati dal Tribunale per i minorenni per un eventuale provvedimento;

⁷La legge in questione è la legge 25 luglio 1956 n.° 888.

⁸R. Breda, C. Coppola, A. Sabatini in *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, Giappichelli Editore, Torino, 1999, pag 12 sostengono che si tratti di una novità riguardante le previsioni normative, poiché già prime del 1956, "l'organizzazione di un rete di uffici di servizio sociale dipendenti dal Ministro della Giustizia, e posti in collegamento funzionale con in tribunali per i minorenni operanti sul territorio nazionale, prende progressivamente corpo".

- l'azione rieducativa rivolta ai minorenni collocati in istituto, inerente i rapporti con l'esterno;
- lo svolgimento di un trattamento in ambiente esterno dei minorenni affidati al Servizio Sociale.

Dunque, negli anni sessanta si formalizza un intervento su persone che si trovano a dover scontare una pena, che doveva essere svolto mediante l'utilizzo di competenze finalizzate a:

- conoscere il soggetto tenendo in considerazione il suo ambiente sociale e culturale, le sue relazioni, le sue risorse all'interno dell'istituto penale-penitenziaria;
- promuovere percorsi individualizzanti in un'ottica riabilitativa;
- svolgere attività di trattamento, sia fuori che dentro gli istituti, nell'ottica dell'utilizzo di alternative al carcere⁹.

Negli anni '70 l'interesse si rivolse prevalentemente al contesto sociale di provenienza del minore, alla sua famiglia e alla sua storia personale.

La crisi delle istituzioni chiuse e segreganti investe anche il settore della giustizia minorile, grazie alla Legge 354/75¹⁰ sull'ordinamento penitenziario e del DPR 616/77¹¹.

Tale ultima legge riforma completamente la visione del carcere tanto che questo non solo apre le porte a comunità esterne ma introduce un numero, sempre più ampio, di misure alternative alla detenzione al fine di

⁹Il riferimento è Giovanni Chellini "Controllo sociale, servizio sociale e professioni di aiuto. Una ricerca nel sistema penitenziario". L'edizione Editore, Milano, luglio 2013, pag 99.

¹⁰La legge in oggetto è la legge 26 luglio 1975 n° 354 rubricata "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà", contenente l'intera disciplina carceraria.

¹¹Il DPR in oggetto è il DPR 24 luglio 1977 n. 616, in attuazione alla delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

condurre il carcere ad essere una *extrema ratio* del percorso risocializzante.

La logica di tale legge la si può scorgere ripercorrendo alcuni articoli della stessa ed in particolare l'articolo 1¹², il quale stabilisce che *“Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”*, così come l'articolo 15, il quale dispone che *“il trattamento dell'internato e del condannato è svolto avvalendosi prevalentemente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia”*.

Cambia, quindi, l'attenzione degli istituti volti adesso a favorire attività culturali, sportive e ricreative e ad ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati anche attraverso l'ausilio di assistenti sociali autorizzati dall'amministrazione penitenziaria a frequentare gli istituti allo scopo di contribuire al loro inserimento sociale.

Pertanto, ripercorrendo le tappe del settore della giustizia minorile, gli interventi più significativi sono rappresentati: dalla Legge 888/56, dalla legge 1805/62, dal DPR 616/77 e dal DPR 448/88 e dal D. lgs 272/89.

La legge 888/56, ha introdotto il Servizio a pieno titolo tanto che, per la prima volta, gli U.S.S.M. sono stati compresi tra i Servizi dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia.

¹²L'articolo 1 della legge in questione, contenente l'intera disciplina relativa all'ordinamento penitenziario, va ad innovare la visione del carcere in una logica più risocializzante e meno punitiva.

La successiva legge, ossia la l. 1805/62¹³, istituì gli Uffici Distrettuali di Servizio Sociale per i minorenni presso ogni capoluogo del distretto di Corte di Appello, con competenze in ambito civili, amministrativo e penale.

Il DPR 616/77 rappresenta una tappa significativa in quanto trasferisce la competenza degli interventi del Servizio Sociale agli Enti Locali per i provvedimenti civili ed amministrativi del Tribunale dei Minorenni, fino ad allora seguiti dall'U.S.S.M..

Ma la vera innovazione nel settore minorile è stata apportata dal DPR 448/88. Esso contiene le disposizioni riguardanti il procedimento penale a carico dei minorenni, ridefinendo il ruolo professionale dell'U.S.S.M..

Il DPR 448/88, nell'individuare i fondamentali compiti istituzionali dell' U.S.S.M., prevede il sostegno al minorenne e alla sua famiglia in ogni fase del procedimento penale ai sensi dell'articolo 12 e la trasmissione al giudice degli elementi di conoscenza e di valutazione ai sensi dell'articolo 18, allo scopo di concorrere alle decisioni che riguarderanno il percorso di crescita e di responsabilizzazione del ragazzo, l'elaborazione di una progettualità individualizzata, la promozione di interventi finalizzati al potenziamento dell'impegno culturale ed organizzativo della comunità locale nei confronti delle problematiche minorili e la partecipazione alla definizione delle politiche locali in ordine alla prevenzione della devianza minorile¹⁴.

Scopo del DPR è, altresì, di tenere conto del minore e di curarne il percorso di risocializzazione attraverso i vari principi cardine come, ad esempio, quello della residualità della pena detentiva, o quello della rapida

¹³La legge in questione è la legge 11 giugno 1962, n. 1805, la quale sana la precarietà lavorativa istituendo i ruoli del personale di Servizio Sociale.

¹⁴Riferimento tratto da A. Mestitz, op. cit., pag 113 e 114.

fuoriuscita dal circuito penale, o ancora della minima offensività del processo, quello della previsione di istituti penali ad hoc e procedure mirate ed infine della responsabilizzazione della pena mediante la mediazione e riconciliazione con la vittima.

E' opportuno evidenziare come tale DPR regoli i principi guida del processo minorile prevedendo in particolare che:

- a) è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, ha compiuto i quattordici anni ma non ancora i diciotto, ed ha la capacità di intendere e di volere;
- b) tutte le disposizioni dell'Autorità giudiziaria minorile sono applicate, riferendosi non solo alla tipologia di reato ed alle modalità della sua commissione, ma anche in modo adeguato alle esigenze rieducative del minore;
- c) titolarità in capo al minore di diritti soggettivi demandando allo stesso, all'interno del processo penale, molte decisioni quali ad esempio, scelta del rito o della difesa, ovvero istanza di applicazione di istituti penali alternativi alla condanna e così via;
- d) spiegazione all'imputato da parte del giudice del significato delle attività processuali, quali il contenuto e le ragioni delle sue decisioni;
- e) l'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenni è assicurata in tutte le fasi del procedimento, dalla presenza non solo dei genitori ma di ogni altra persona idonea indicata dal minore; è tuttavia garantita a tale soggetto l'assistenza dei Servizi minorili e/o dei servizi di assistenza degli Enti locali;
- f) la presenza dei Servizi Sociali in tutto l'iter penale è rafforzata dal fatto che essi sono parte attiva nella definizione e attuazione di tutti gli istituti penali con valenza educativa¹⁵;

¹⁵Cfr M. Colamussi " *La messa alla prova*", Cedam, Milano, 2010 pag 61.

- g) collaborazione tra i Servizi Sociali degli Enti Locali e i Servizi Socio-sanitari delle AULSS con i Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia e con l'Autorità Giudiziaria minorile;
- h) giudice e pubblico ministero acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore allo scopo di accertarne l'imputabilità ed il grado di responsabilità e quindi di valutarne la rilevanza sociale del fatto ovvero disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Infatti, sempre allo stesso scopo, giudice e pubblico ministero possono acquisire informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore o sentire il parere di esperti;
- i) viene rafforzata la finalità educativa del processo minorile volta, appunto, al recupero sociale del minore. A riguardo, viene istituita la misura della sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni;
- j) la permanenza del minore imputato presso l'Istituto penale minorile diventa residuale, privilegiandosi tutte le numerose e diversificate misure alternative alla condanna e alla detenzione;
- k) la misura del "riformatorio giudiziario", nel caso di pericolosità sociale, è espletata attraverso il collocamento in comunità;
- l) qualora, per il reato commesso, la legge stabilisca una pena non superiore nel massimo a due anni, il giudice può applicare il perdono giudiziario;
- m) infine, durante le indagini preliminari, nel caso emerga la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero potrà chiedere al giudice *"sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto qualora il corso del procedimento possa pregiudicare le esigenze educative del minore"*.

Per completezza espositiva occorre anche evidenziare che il DPR prevede la predisposizione di Centri per la Giustizia minorile che si

avvalgono di determinate strutture quali: gli Uffici dei Servizi Sociali per i minorenni istituiti a livello locale; Istituti di semilibertà presso gli istituti carcerari; Servizi diurni; Centri di Prima Accoglienza; comunità pubbliche o private; ed infine Istituti penali minorili.

Oltre alla normativa italiana finora accennata è opportuno anche dare uno sguardo ai numerosi interventi ed alle significative Raccomandazioni provenienti dall'Unione Europea¹⁶ così come alle Convenzioni Internazionali, tra le quali spicca la *Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo* del 1989, in particolare il suo articolo 40 che impone agli Stati che ne facciano parte di riconoscere il diritto di ogni minore imputato “ad essere trattato in maniera adeguata alla promozione del suo senso di dignità e valore....tale da rendere conto della sua età e della desiderabilità di promuovere il reinserimento e l'assunzione di un ruolo costruttivo nella società attraverso riforme specifiche dirette ai minori imputati o condannati per violazione di norme penali”¹⁷.

Volendo ripercorrere le tappe più recenti, all'interno del quadro storico delineato, è da evidenziare la Circolare n. 72676/1996¹⁸.

Tale Circolare definisce la complessità dell'Ufficio di Servizio Sociale, delineandone finalità, modelli organizzativi ed operativi, metodologie e strumenti.

Quanto ai compiti istituzionali di tale Servizio, la Circolare stabilisce che l'U.S.S.M. debba essere connotato da:

¹⁶In proposito: Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulle risposte alla devianza minorile, R. (87) 20; Raccomandazione sulle modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile, R (03) 20.

¹⁷Il riferimento è all'articolo 40 della *Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo* del 1989, ratificata in Italia nel 1991.

¹⁸La Circolare n. 72676/1996 è rubricata “*Organizzazione e gestione tecnica degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni*”.

- flessibilità allo scopo di garantire la possibilità di ridefinire di volta in volta gli interventi in relazione alle specifiche caratteristiche dell'utenza e del contesto di riferimento;
- condivisione delle informazioni;
- multidisciplinarietà sia metodologica che operativa;
- interconnessione con la rete dei servizi territoriali.

Inoltre la Circolare prevede che la relazione fra l'Autorità giudiziaria e il Servizio Sociale sia di tipo funzionale.

Di recente, a causa del dilagarsi dei crimini efferati che vedono sempre più coinvolti minori di età, il legislatore è intervenuto nella materia penale mediante il disegno di legge n. 2501, approvato dal Consiglio dei Ministri il 1 marzo 2002, contenente *“Modifiche alla composizione e alle competenze del Tribunale per i minorenni in materia penale”*.

Secondo il suddetto disegno di legge, le scelte successive dovranno ispirarsi a tre direttrici¹⁹:

1. in primis è necessario modificare la composizione del Tribunale dei minorenni che dovrà essere costituito da un collegio a struttura ternaria composto da due magistrati togati e uno non togato al fine che la componente togata sia in numero superiore, rispetto alla parità che contraddistingue il sistema attuale;
2. in secondo luogo, l'obbligo per il pubblico ministero, prima della chiusura delle indagini, di procedere all'interrogatorio dell'indagato, previa notifica dell'invito per la presentazione;
3. infine è previsto un inasprimento del trattamento riservato ai minori attraverso, ad esempio, l'uso più frequente della custodia cautelare o la fissazione di preclusioni oggettive alla concessione della sospensione del processo.

¹⁹Riferimenti tratti da S. Giambruno, op. cit., pag 15 e ss.

La *ratio* che ha mosso il legislatore in tale direzione è la sfiducia sempre più crescente nei confronti della società e quindi il volere evitare che attraverso un trattamento, ritenuto dallo stesso assai blando, il minore fosse quasi spinto, dalle istituzioni stesse, a commettere un fatto delittuoso confidando in un mero trattamento di reinserimento sociale o, ancora peggio, in un eventuale perdono giudiziale.

In ultimo, tuttavia, il legislatore è dovuto tornare sui suoi passi, a causa della condanna che ha visto partecipare l'Italia per violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo, a seguito della sentenza "*Torreggiani ed altri vs Italia*", decisa in data 8 gennaio 2013²⁰, in materia di sovraffollamento carcerario. Tale ultimo problema potrà essere risolto solo attraverso riforme di sistema che permetteranno a taluni soggetti, ed in presenza di particolari presupposti, di poter usufruire di benefici penitenziari.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, gli interventi del legislatore si stanno muovendo nell'ottica di favorire l'adozione di efficaci meccanismi di decarcerizzazione, al fine di dar vita sia al principio del carcere come *extrema ratio*, sia a quello relativo alla funzione rieducativa della pena.

Ovviamente e per completezza espositiva, la politica prevista dal Governo come manovra "*Svuota carceri*", non potrà non tenere conto della tutela della vittima del reato e della sicurezza collettiva.

²⁰A seguito di tale sentenza, la CEDU ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 3 della Convenzione, ossia per i trattamenti disumani e degradanti subiti dai detenuti del carcere di Busto Arsizio e Piacenza e per la presenza di celle di dimensioni inferiori ai quattro metri quadrati a testa, parametro considerato imm modificabile.

1.2 Assetto attuale degli organi giudiziari con il DPR 448/88

Nel settore penale minorile la vera innovazione è rappresentata dal DPR 448/88 che ha ridefinito il nuovo assetto della giustizia minorile, apportando sostanziali modifiche al Codice di Procedura Penale²¹.

Per coglierne complessità e innovazione è necessaria una precisazione sulla struttura del Tribunale dei minorenni e dei Servizi Sociali.

In particolare, il Tribunale dei minorenni, istituito con il R.D. 1404/34, si trova presso ogni distretto di Corte di Appello. Esso può operare in composizione collegiale ovvero laica.

La composizione collegiale opera sia nel suo unico rito predibattimentale (giudizio abbreviato), sia in quello dibattimentale, ovvero ordinario, immediato e direttissimo, nonché nella fase dell'udienza preliminare davanti al G.U.P.

La composizione monocratica, invece, è costituita dal G.I.P. e dal magistrato di sorveglianza.

Sono organi giurisdizionali ordinari della giustizia minorile:

- a) il Tribunale dei minorenni in senso stretto;
- b) i giudici predibattimentali (G.I.P. e G.U.P.),
- c) il magistrato di sorveglianza;
- d) la sezione di Corte di Appello per i minorenni;
- e) la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

²¹In proposito G. Cellini “Controllo sociale, servizio sociale e professioni di aiuto”, L'edizione, Milano, 2013, pag 98.

Ai sensi dell'articolo 3 del DPR 448/88 il Tribunale dei minorenni è competente a giudicare tutti i reati commessi da minori di anni diciotto.

Unica eccezione alla competenza esclusiva di tale tribunale è rappresentata dal caso di reato permanente, e cioè quando all'inizio dell'attività criminosa il reo era minore e la condotta si protrae anche dopo il raggiungimento della maggiore età, con la conseguenza che a giudicare sarà il tribunale ordinario.

Sul punto, infatti, autorevole giurisprudenza ha avuto modo di precisare che *“L’attesa inscindibilità del reato permanente, inteso come fatto giuridicamente unitario, qualora un reato da tale natura sia attribuito a soggetto che era ancora minorenne all’inizio dell’attività criminosa, poi protrattasi anche dopo il raggiungimento della maggiore età, prevede che la competenza a conoscere del reato medesimo nella sua interezza spetti comunque al giudice ordinario, escludendosi ogni possibile scomposizione di detta competenza fra giudice ordinario e giudice minorile”*²².

Tuttavia, ulteriore giurisprudenza ammette delle eccezioni, sostenendo che i singoli illeciti che compongono il reato impropriamente abituale possono essere divisi da quest'ultimo e attribuiti alla competenza del giudice minorile.

A tal proposito, altra Cassazione ha puntualizzato che *“Per i reati cosiddetti eventualmente abituali, i quali, per la loro stessa configurazione giuridica, postulano una ripetizione di condotte analoghe, distinte tra loro, ma sorrette da un unico ed unitario elemento soggettivo ed unitariamente lesive del bene giuridico tutelato, è possibile operare una scissione delle condotte del soggetto, distinguendo pertanto tra episodi realizzati in data antecedente ed episodi realizzati in data successiva al raggiungimento della maggiore età, attribuendo la competenza a*

²²Corte di Cassazione, sentenza 6 aprile 1998, n. 1430 sez I.

conoscere i primi al Tribunale per i minorenni, ed attribuendo la competenza a conoscere i secondi al Tribunale ordinari”.

Nel caso in cui sussista un ragionevole ed indissolubile dubbio sul momento di effettiva consumazione del reato, con riferimento al superamento di una età anagrafica dalla quale legge fa derivare effetti giuridici, deve applicarsi il principio del favor rei con conseguente attribuzione della competenza al Giudice minorile.

Infatti, si prevede che quando vi sia dubbio sulla minore età dell'imputato, il giudice possa disporre, anche d'ufficio, una perizia. Se anche in seguito di questa permangono dubbi sull'età questa è presunta²³.

A tal proposito l'articolo 97 del codice penale sancisce che *“Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”*. È quindi desumibile che l'ordinamento prevede, fino al raggiungimento del quattordicesimo anno di età, una presunzione legale assoluta di imputabilità, considerando tale anno come il compimento di una maturità intellettuale e volitiva. A sostegno di quanto su detto, l'articolo 26 del DPR 448/88 prevede che *“In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere, trattandosi di persona non imputabile”*.

Tornando agli organi, accanto a quelli ordinari, il DPR prevede altri specializzati che sono:

- 1) le sezioni specializzate della polizia giudiziaria;
- 2) i difensori d'ufficio;
- 3) i Servizi minorili.

²³Cfr E. Lanza La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pag 77. L'Autore fa espresso riferimento a S. Giambruno op. cit., pag 124.

Il DPR regola, inoltre, il ruolo di tali organi prevedendo che il minore entri nel circuito penale dopo la redazione da parte della polizia giudiziaria di un verbale contenente la notizia di reato. L'avvio della procedura si può avere a seguito di arresto, fermo e di denuncia a piede libero.

Una volta giunta la notizia di reato al pubblico ministero, questi può disporre l'accompagnamento del minore presso un Centro di Prima Accoglienza (C.P.A.) oppure stabilire che il ragazzo venga condotto presso l'abitazione dei genitori, ai quali sarà raccomandato di mantenerlo a disposizione per lo svolgimento delle indagini.

Il C.P.A., con il supporto di una equipe multidisciplinare, ospita i minori arrestati, fermati o accompagnati per un periodo che non potrà superare le novantasei ore, e, comunque non oltre l'udienza di convalida dell'arresto.

Una volta giunto in tale centro, l'equipe ha il compito di raccogliere le prime informazioni sulla condizione personale, sociale e familiare del minore ed individuare le prime ipotesi di intervento²⁴.

Tutte le informazioni e i dati raccolti saranno trascritti in una relazione che sarà trasmessa al giudice e al pubblico ministero all'udienza di convalida.

A tale ultima udienza, il G.I.P. potrà o meno convalidare l'arresto disponendo l'applicazione di una misura cautelare tra quelle previste dagli articoli del DPR ovvero disporre la remissione in libertà.

Le misure cautelari possono essere disposte allo scopo di arginare la pericolosità del minore, il pericolo di inquinamento delle prove e quello di reiterazione di più gravi reati.

²⁴Cfr *La Carta dei diritti e doveri dei minori che incontrano i Servizi minorili dell'amministrazione della giustizia*, op. cit., pag 3.

Ai sensi dell'articolo 19 del DPR, una volta disposta una misura cautelare, l'imputato viene affidato ai Servizi ministeriali, i quali pianificheranno un programma di trattamento che potrà riguardare attività di studio, di lavoro, di volontariato o altro al fine di promuovere il suo inserimento sociale e di concorrere alla sua maturità.

Grazie al loro intervento, i Servizi forniscono al giudice ulteriori elementi per la valutazione del caso, precisando anche al minore e alla sua famiglia il significato della misura, affinché possano aiutarlo nel suo processo di cambiamento.

Inoltre il minore, in ogni fase del procedimento, è assistito dal suo difensore, sia esso di fiducia che d'ufficio. A tal proposito, l'articolo 11 del DPR limita l'ammissione all'esercizio della difesa d'ufficio, davanti al Tribunale per i minorenni, a professionisti dotati di una specifica preparazione nel diritto minorile, iscritti in appositi elenchi predisposti dal Consiglio dell'Ordine Forense.

La scelta dei difensori da iscrivere nell'albo speciale è disciplinata dall'articolo 15 del D.lgs 272/1989.

Tuttavia, non vi è dubbio, come tra le innovazioni di più notevole rilevanza, introdotte dal DPR 448/88, l'istituto della sospensione del processo con conseguente messa alla prova risulti essere il più emblematico.

E' una forma di definizione anticipata del procedimento penale che consiste appunto nella sospensione del processo con messa alla prova per un determinato periodo, al cui termine è dichiarata l'estinzione del reato o è ripreso il corso del processo.

Presupposti della decisione sono:

- a) esistenza di una *notitia criminis*;
- b) accertamento sulla capacità di intendere e di volere;
- c) il consenso del minore al progetto d'intervento;
- d) l'esame sulla personalità del minorenne;

e) il progetto di intervento, elaborato dai servizi socio-assistenziali degli enti locali.

Il provvedimento di sospensione può essere chiesto dal pubblico ministero, dall'imputato, dal difensore e proposto dagli esercenti la potestà, dai servizi ed anche dal giudice autonomamente. Giudice competente ad applicare la sospensione è il G.U.P. o il giudice del dibattimento del Tribunale del minore.

La necessità di una risposta diversificata al reato e di una commisurazione alla cangiante personalità del minore, soprattutto alla luce della sua evoluzione nel tempo, giustifica la particolare fattispecie processuale della messa alla prova. Questa viene attuata sulla base di un progetto di intervento sul minore elaborato dai Servizi minorili che comporta la periodica valutazione della personalità del minore, quale si evolverà nel tempo, anche per effetto delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Il giudice procedente all'uopo sospende il corso del processo per un periodo non superiore ai tre anni e dispone l'affidamento del minore al servizio sociale.

Con il provvedimento che ordina la sospensione del processo con relativa messa alla prova, il giudice impartisce delle prescrizioni dirette ad attività di studio o di lavoro e attività per la rieducazione. Può altresì impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione del reo minorenne con la parte offesa.

In questo modo il minore sottoposto alla prova, nella maggior parte dei casi non entrerà mai in contatto con la realtà carceraria, ottenendo dunque un progetto rieducativo e individualizzato, a cui dovrà attenersi.

La decisione di mettere alla prova, anche se in concreto scaturisce dal giudice, è frutto del lavoro conoscitivo dell'U.S.S.M. sul minore.

Infatti, molti magistrati hanno avuto modo di specificare che, se gli operatori non svolgono un lavoro conoscitivo di buona qualità, o non presentano il progetto, ovvero tardano a presentarlo o se esso appare